



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 166/14
Lussemburgo, 4 dicembre 2014

Sentenza nella causa C-243/13
Commissione / Svezia

La Svezia è condannata a sanzioni pecuniarie per non aver dato esecuzione a una sentenza della Corte del 2012 che aveva dichiarato non conforme il recepimento della direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento

Oltre al pagamento di una somma forfettaria di EUR 2 milioni, la Corte impone alla Svezia, fino alla piena esecuzione della sentenza odierna, una penalità di EUR 4 000 per ogni giorno di ritardo nell'attuazione dei provvedimenti necessari all'esecuzione della prima sentenza del 2012

La direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento¹ stabilisce un procedimento di autorizzazione delle attività industriali ad elevato potenziale inquinante e prevede requisiti minimi che ogni impianto deve rispettare per poter essere autorizzato. Essa è così diretta a proteggere l'ambiente contro le conseguenze dovute a dette attività industriali.

Con una prima sentenza pronunciata nel 2012², la Corte di giustizia ha dichiarato, in seguito a un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione, che la Svezia aveva violato la direttiva in quanto 29 impianti non si erano conformati ai requisiti da essa previsti.

Nel 2013 la Commissione, dopo aver considerato che la Svezia non aveva ancora dato esecuzione alla sentenza del 2012 (poiché l'infrazione persisteva per due impianti), ha proposto un secondo ricorso per inadempimento. Successivamente, la Commissione ha informato la Corte che non erano ancora stati adottati i provvedimenti necessari riguardo ad uno dei due impianti contemplati dal ricorso, mentre la situazione dell'altro impianto era stata nel frattempo regolarizzata.

Nella sua sentenza odierna, la Corte constata anzitutto che, alla scadenza del termine fissato nella lettera di diffida del 1° ottobre 2012, due impianti non venivano gestiti sulla base dell'autorizzazione prevista dalla direttiva e che pertanto, a tale data, la Svezia non aveva adottato tutti i provvedimenti necessari per conformarsi integralmente agli obblighi derivanti dalla sentenza del 2012. La Corte conclude da quanto precede che la Svezia non ha adempiuto gli obblighi cui è tenuta in forza del diritto dell'Unione.

Di conseguenza, la Corte condanna la Svezia al pagamento di una somma forfettaria di EUR 2 milioni.

Nel caso in cui l'inadempimento constatato dalla prima sentenza del 2012 persistesse al 4 dicembre 2014, data della presente sentenza, **la Svezia sarebbe peraltro condannata a pagare una penalità di EUR 4 000** per ogni giorno di ritardo, a partire da tale giorno, fino alla data di messa in conformità rispetto alla sentenza del 2012.

Per quanto riguarda il calcolo dell'importo della penalità, la Corte prende in considerazione gli sforzi compiuti dalla Svezia nella prospettiva della completa esecuzione degli obblighi derivanti dalla direttiva: alla data dell'udienza soltanto uno dei 29 impianti contemplati dalla sentenza del 2012 non era stato ancora autorizzato secondo i requisiti della direttiva. Inoltre, la Corte sottolinea che la Svezia ha strettamente collaborato con la Commissione nel corso del procedimento e che le

¹ Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (Versione codificata) (GU L 24, pag. 8).

² Sentenza della Corte del 29 marzo 2012, Commissione/Svezia ([C-607/10](#)).

parti hanno convenuto, quanto alle conseguenze dell'inadempimento, che non vi è stato pericolo considerevole per l'ambiente e per la salute umana.

IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582